Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 44 DEL 08/05/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI IN VIGENZA DEL DPCM 26.4.2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 539 DEL 3 MAGGIO 2020

SINDACO

Visti

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU n.45 del 23-2-2020)
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020)
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1º marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 2-3-2020)
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08-03-2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, che estende le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)
- l'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del capo della protezione civile nazionale;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 515 del 22.3.2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 del 11 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 aprile 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- i Decreti legge n. 19 del 25 marzo 2020, n. 22 del 8 aprile 2020 e n. 23 del 8 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.4.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30.4.2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto passeggeri";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- La circolare prot. n. 29415 del 2.5.2020 del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro avente ad oggetto. "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili all'intero territorio comunale";

Visti altresì:

- Il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nº 285, Codice della Strada;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

Dato atto che dal DPCM 26/4/2020 è consentito lo svolgimento dei mercati limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari;

Dato atto che dal citato DPCM 26/4/2020 "è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività".

Dato atto che con l'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020, con la quale sono state disposte delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel periodo 04-17.05.2020, viene reso possibile lo svolgimento dei mercati settimanali scoperti per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari, purché siano osservate e fatte osservare, a cura dei comuni competenti per territorio, delle specifiche misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, così come indicate nella medesima ordinanza;

Atteso che i commercianti di generi alimentari abilitati allo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì mattina sono n. 16 e che per assicurare il rispetto della disciplina dettata dalla citata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3/05/2020 si ritiene di individuare l'area di parcheggio sita in Via Buonarroti/Via Pertini, all'altezza dell'intersezione con Via Petrarca, con ingresso da via Buonarroti, in cui è possibile collocare tutti gli operatori economici aventi titolo, come risulta dalla allegata planimetria nel rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza regionale n. 539/2020 (allegato n. 1);

Acquisita la disponibilità di n. 2 operatori dell'Associazione di Protezione Civile Rio Vallone per collaborare allo svolgimento del mercato settimanale per soli generi alimentari nella area sopra indicata;

Ricordato che l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3/05/2020 prevede altresì di individuare un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto e ritenuto di dover individuare il Vice Comandante della Polizia Locale Giuseppe Pisciotta per svolgere le funzioni di Covid Manager ai sensi della predetta ordinanza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, nel periodo fino al 17.05.2020 di emergenza epidemiologica da covid-19, allo spostamento del mercato settimanale di Bernareggio nel parcheggio comunale sito in Via Buonarroti/Via Pertini, all'altezza dell'intersezione con Via Petrarca, con ingresso dalla Via Buonarroti, limitatamente agli operatori di prodotti alimentari e nel pieno rispetto dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020;

Richiamati i commi 4 e 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1. Lo spostamento temporaneo, nel periodo fino al 17.05.2020 in relazione alla emergenza epidemiologica da covid-19, del mercato settimanale di Bernareggio presso il parcheggio pubblico sito in Via Buonarroti/Via Pertini, all'altezza dell'intersezione con Via Petrarca, con accesso da Via Buonarroti, così come individuato nella planimetria che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. Il mercato settimanale di Bernareggio, al fine di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza prescritte nel periodo fino al 17.05.2020 in relazione alla

emergenza epidemiologica da covid-19 dall'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 – dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- Il mercato è limitato alla vendita dei soli prodotti alimentari;
- Il mercato si svolgerà presso il parcheggio con accesso da via Buonarroti, secondo la disposizione di cui alla planimetria allegata alla presente, e sarà aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (orario inteso come ultimo accesso dei clienti);
- Gli assegnatari dei posteggi devono arrivare nell'area di mercato non prima delle ore 07.00 ed essere posizionati e operativi entro le ore 08.00. L'area deve essere resa libera entro le ore 14.30. Il posizionamento verrà effettuato dalla polizia locale in base all'arrivo dei singoli assegnatari presso l'area;
- L'orario della spunta è fissato alle ore 07.45. Per tale motivazione, oltre tale orario, qualora non sia stato dato avviso telefonico per occasionali ritardi dovuti ad esigenze eccezionali, il posteggio non potrà essere usufruito dal concessionario ed il posteggio sarà assegnato agli spuntisti;
- La capienza massima dei clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area, non potendo essere superiore il doppio del numero dei posteggi (n. 17), è limitata al numero di 34 clienti;
- Il perimetro esterno dell'area di mercato sarà limitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei. Vi saranno due distinti varchi di accesso e di uscita, così come individuati nella planimetria allegata;
- L'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- Prima dell'accesso all'area di mercato, sia ai clienti che agli operatori commerciali, verrà rilevata la temperatura corporea da parte di personale addetto. L'accesso all'area sarà inibito a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- Sia all'interno dell'area di mercato che nell'attesa di accedervi è richiesto il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e vige il divieto di assembramenti;
- Il cliente del mercato deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità.
- Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di dotarsi e di utilizzare mascherine a copertura di naso e bocca, nonché di guanti;
- Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione della clientela idonei sistemi per la disinfezione delle mani;
- Le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato devono essere distanziate di almeno due metri e mezzo, così come indicato nella planimetria allegata;
- Per ogni posteggio non può esserci la presenza di più di due operatori;
- 3. Ai sensi dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020, è individuato quale "Covid Manager" col compito di coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla medesima ordinanza regionale nonché di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal comune il Vice Comandante della Polizia Locale;

ORDINA altresì

- 1. In tutta l'area del parcheggio pubblico sita in Via Buonarroti/Via Pertini, all'altezza dell'intersezione con Via Petrarca, con accesso da Via Buonarroti, nel giorno di svolgimento del mercato settimanale di Bernareggio,13 maggio 2020, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, in ossequio all'art. 7 del vigente Codice della Strada;
- 2. La predisposizione di tutta la prescritta segnaletica verticale provvisoria, conforme al Codice della Strada entro i termini di legge stabiliti previsti, è a carico del Settore tecnico del Comune di Bernareggio;
- 3. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo nº 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza e di curarne l'osservanza vigilando affinché siano rispettate le prescrizioni imposte nel presente atto;
- 4. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- 5. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del vigente Codice della Strada Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada., D.P.R. 495/199, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto IN ALTRNATIVA, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le Ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica;

DISPONE

- 1. Che le disposizioni di cui sopra abbiano efficacia limitatamente al periodo sino al 17.05.2020, periodo in cui sono in vigore il DPCM 26.04.2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020;
- 2. Che le disposizioni di cui sopra rimangano in vigore sino a revoca o modifica della presente ordinanza;

DISPONE altresì

- 1. che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:
 - al Prefetto di Monza Brianza;
 - alla Questura di Monza;
 - al locale Comando della Stazione dei Carabinieri;
 - all'ATS di Monza;

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale.

Λ١	lec	+	۰.
ΑI	ובנ	ıαι	υ.

Email: protocollo@comune.bernareggio.mb.it Sito:http://www.comune.bernareggio.mb.it

